



copia

Determinazione Settore Amministrativo e Tributi

n. 70 del 22-07-2026 reg- gen. n. 296

Oggetto: Pagamento ferie spettanti e non godute all'atto della cessazione del rapporto di lavoro

CIG:

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- con Decreto del Sindaco n. 4 del 05/03/2025 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Settore Amministrativo e Tributi;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 13/01/2026 sono stati approvati il bilancio 2026 e il bilancio pluriennale 2026-2028;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 21/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29/12/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;

Dato atto che:

- il dipendente di cui alla presente indentificato nell'allegato a), in data 03 febbraio 2026 ha presentato richiesta di pensionamento con decorrenza 1^a maggio 2026;
- Il dipendente in data 17 febbraio 2026 ha richiesto al Responsabile del Settore Amministrativo e Tributi la fruizione delle ferie maturate;
- Con nota del 19 febbraio 2026, agli atti del Settore Risorse Umane, il Responsabile del Settore di appartenenza ha comunicato al dipendente, il diniego alla fruizione delle ferie per particolari esigenze di servizio legate agli adempimenti dell'imminente Referendum Costituzionale.
- Con nota prot. 4168 del 30/04/2026 il dipendente, cessato dal servizio dal 30 aprile 2026, ha chiesto la liquidazione delle ferie maturate e non godute;

Atteso che l'art. 28 del comma 11 del CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 23 febbraio 2026 prevede la seguente regolamentazione: «Le ferie maturate e non godute per esigenza di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative»;

Rilevato inoltre che, sia la Corte Costituzionale che la Corte di Cassazione consentono la monetizzazione delle ferie nei casi in cui la fruizione del diritto alle stesse contrasta con le preminenti

esigenze organizzative dell'Ente;

Considerato che il Consiglio di Stato con sentenza n. 148 del 24 gennaio 2024 ha ribadito che «il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute spetta quando sia certo che la loro mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia ad esso imputabile. Ove invece il dipendente abbia avuto la possibilità di fruire delle ferie (e quindi in assenza di una indicazione in senso contrario proveniente dal datore di lavoro), vige il divieto di monetizzazione di cui all'art. 5 comma 8 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95»;

Dato atto che l'unità lavorativa in parola, per garantire gli adempimenti di competenza ed ottemperare alle scadenze previste nei termini di legge, nonché, per garantire la continuità e regolarità dei servizi in capo all'ufficio di appartenenza ed assicurare la funzionalità dell'Ente oltre che il buon andamento e l'efficacia dell'azione amministrativa, alla data di cessazione del rapporto di lavoro (30/04/2026), ha maturato e non goduto per causa ad essa non imputabile n. 39 giorni di ferie;

Dato atto che l'esigenza specifica riguardava in particolare la gestione del procedimento del Referendum elettorale del 22/23 marzo 2026, relativamente al quale la nuova unità di personale assunta non aveva alcuna esperienza in merito;

Ritenuto che sulla base delle considerazioni riportate sussistano i presupposti per il pagamento delle ferie maturate e non godute dall'unità lavorativa di cui al presente atto;

Considerato che il compenso sostitutivo delle ferie non godute si calcola prendendo a riferimento la retribuzione individuale mensile di cui all'art. 74 comma 2 lett. c), del CCNL del 16/11/2022;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 28 comma 11 CCNL 2022-2024 detta retribuzione va rapportata all'importo giornaliero (un ventiseiesimo);
- il compenso sostitutivo delle ferie non godute, dal punto di vista previdenziale, è assoggettabile soltanto alla CPDEL, e che voce pertanto non è valida ai fini TFS/TFR;

Rilevato pertanto che gli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei giorni di ferie monetizzabili sono perciò:

- stipendio tabellare
- retribuzione individuale di anzianità (RIA) (eventuale)
- maturato economico (assegno ad personam) (eventuale)
- differenziali stipendiali (eventuale)
- assegni personali non riassorbibili ex cat. B e D (eventuale)
- assegni personali riassorbibili da progressioni tra le Aree (eventuale)
- retribuzione di posizione (eventuale)
- altri assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile (eventuale)

Atteso che sulla base della normativa, non devono essere presi in considerazione i seguenti elementi:

- Indennità di vacanza contrattuale (IVC)
- Indennità di Comparto
- Tredicesima mensilità

Visti i conteggi predisposti dall'Ufficio personale da cui risulta che l'importo dovuto all'unità lavorativa in questione, ai sensi della succitata normativa, per n. 39 giorni di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio, risulta essere di complessivi € 3.355,17 come da seguente prospetto:

Dato	Importo
Stipendio tabellare	€ 1.928,23
diff storico	€ 216,41
diff stip	€ 57,69
ria	€ 34,47
totale (a)	€ 2.236,80
giornaliero (a) – totale : 26	€ 86,03
n. giorni ferie non godute (b)	39
calcolo monetizzazione ferie (a × b)	€ 3.355,17

Ritenuto, sulla base delle considerazioni sopra dette, procedere al pagamento delle ferie maturate e non godute dall'unità lavorativa in parola;

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
- il bilancio per l'esercizio 2026;

Considerato che la presente spesa troverà imputazione sul capitolo 1021/3 cod. bil. 01.07-1.01.01.01.002 del bilancio 2026, oltre oneri sul cap. 1022/3 e irap sul cap. 1060/4;

Visto l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), e comma 2 del D.L. 01.07.2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 03.08.2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto,
Determinazione Settore Amministrativo e Tributi n.70 del 22-07-2026

con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012;

determina

Di riconoscere, per le causali esposte in premessa, la monetizzazione delle ferie maturate e non godute all'unità lavorativa di cui al presente atto negli importi rispettivamente indicati nel prospetto in narrativa;

Di impegnare e contestualmente liquidare, in favore dell'unità lavorativa cessata dal servizio a 130/04/2026, di cui alla richiesta prot. 4168 del 30/04/2026, la spesa di € 3.355,17 quale indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro per ragioni di servizio, pari a n. 39 giorni;

Di imputare la spesa complessiva sul capitolo 1021/3 cod. bil. 01.07-1.01.01.01.002 del bilancio 2026;

Di comunicare il presente atto al dipendente interessato;

Di attestare la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012;

Di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), e comma 2 del D.L. 01.07.2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 03.08.2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 183 comma 7 D.Lgs. 267/2000 (allegato al presente provvedimento);
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione/dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

trasmette

All'Ufficio Finanziario per gli atti di competenza.

Il Responsabile del Servizio

F.to digitalmente Maria Giuseppina Meloni

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che copia del presente atto è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 22/07/2026 al giorno 06/08/2026 per quindici giorni consecutivi.

Li, 22/07/2026

Il Responsabile del Servizio

F.to digitalmente Maria Giuseppina Meloni

Determinazione Settore Amministrativo e Tributi n.70 del 22-07-2026

Copia conforme all'originale.

Il Responsabile del Servizio
F.to digitalmente Maria Giuseppina Meloni